



ORIGINALE

18378-2010

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto
PAGAMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SUMMA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10378/2006

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 18378

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente - Cd. 09/07/2010
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere - PC
- Dott. FULVIO UCCELLA - Rel. Consigliere -
- Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
contenuto
unificato**

sul ricorso 10378-2006 proposto da:

BASSI LEDA BSSLDE18M66B832X, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato LIPERA G, rappresentato e difeso dagli avvocati CERVIA NICOLETTA, LATTANZI CARLO GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

2010

- *ricorrente* -

1504

contro

COMUNE CARRARA 00079450458, in persona del Sindaco pro tempore, Sig. GIULIO CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11,

presso lo studio dell'avvocato RISPOLI VALERIA,
rappresentato e difeso dall'avvocato IARIA DOMENICO
giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8/2005 del TRIBUNALE di
MASSA, SEZIONE DISTACCATA DI CARRARA, depositata il
14/01/2005 R.G.N. 5190/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 gennaio 2005 il Tribunale di Massa-sezione distaccata di Carrara- rigettava l'appello proposto da Bassi Leda avverso la sentenza del 13 settembre 2002, con la quale il Giudice di Pace di Carrara aveva respinto per difetto di prova la domanda della Bassi volta ad ottenere la condanna del Comune di Carrara al pagamento di lire 3.953.000, oltre spese e di lire 1.000.000, a lei richieste dalla Casa Famiglia e da lei versate per l'ospitalità in quella struttura di un suo nipote gravemente handicappato e poi deceduto nel 2004.

Avverso siffatta decisione ricorre la Bassi, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Carrara.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.-Si pone, con il ricorso, la questione se le spese sostenute dalla ricorrente, prima che il nipote fosse assegnato alla casa Famiglia, su consiglio delle Assistenti sociali del Comune, che la avrebbero anche invogliata a pagare per poi vedersi restituita la somma dal Comune stesso, debbano essere restituite, ovvero se sussista, nella specie, in capo al Comune, indipendentemente dalla disponibilità dell'interessata, l'obbligazione di rifondere

alla Bassi le somme erogate nel periodo antecedente l'inserimento del nipote nella struttura.

2.-In punto di fatto va posto in rilievo che la Bassi aveva un nipote affetto da gravissimo *handicap*, e del quale si interessava perché abbandonato dai genitori per cui fin dal 1997 era seguito dai servizi sociali del Comune di Carrara, che si accollò interamente i relativi oneri

Il nipote venne riconosciuto in situazione di gravità in virtù della legge n.104/92.

Il G.O.M. (gruppo operativo multidisciplinare) del distretto di Marina di Carrara aveva proposto l'inserimento del nipote in idonea struttura, individuata nella Casa Famiglia di Castagneto dell'Associazione Papa Giovanni XXIII.

La proposta fu oggetto di incertezze burocratiche sulla individuazione dei soggetti competenti a sostenere gli oneri conseguenti.

La Bassi, pur di offrire assistenza concreta al nipote, si dichiarò disponibile a farsi carico anticipatamente della retta giornaliera e pagarla alla Casa famiglia.

La permanenza del nipote in quella struttura conobbe fasi alterne; il nipote fu sottoposto a tutela provvisoria e poi ad un curatore; in seguito fu trasferito alla casa di pronta accoglienza Savignano a Cuneo.



Una struttura più idonea fu rinvenuta nel 2001 nella comunità dei Santi Pietro e Matteo di Reggio Emilia, da cui il nipote si allontanò e una volta riconosciuto paziente psichiatrico venne preso in carico dalla ASL presso la RSA Michelangelo di Aulla.

La Casa Famiglia richiese alla Bassi la prima retta dell'importo di lire 3.953.000, che ella versò.

Alla richiesta del pagamento della seconda retta ella si rifiutò e il Comune, dopo aver concluso il procedimento, " ha poi sostenuto tutti gli oneri derivanti dall'inserimento" del nipote nella Casa famiglia , pagando anche la rata insoluta.

Si tratta di circostanze pacifiche tra le parti.

La Bassi con citazione del 7 ottobre 1998 citava il Comune avanti al Giudice di pace per sentire condannare il Comune, tra l'altro, alla restituzione della somma anticipata.

Il Giudice di pace rigettava la domanda "in quanto non provata".

Su appello della Bassi il Tribunale confermava la sentenza di primo grado, argomentando che nessun rimborso della somma versata compete alla Bassi perché solo dalla conclusione del procedimento il Comune resta obbligato, in virtù della legislazione vigente, all'adempimento dei suoi obblighi, ovvero perché, ritiene il giudice dell'appello,

in base alla normativa i diritti all'assistenza socio-sanitaria dell'handicappato non sorgono automaticamente, ma solo a seguito di accertamenti valutativi, che evidenzino la situazione effettivamente di grave disabilità del soggetto interessato.

3.-Infatti, argomenta il giudice dell'appello che la Bassi non avrebbe provato né la esistenza del diritto (le acquisizioni istruttorie sono effettivamente inadeguate ed imprecise-p.2 sentenza impugnata) e, comunque, al reclamato stato di bisogno, in base all'attuale legislazione, non corrisponde un diritto automatico ben definito e diretto, perché la relativa assistenza da parte della Pubblica Amministrazione implica sempre un intervento valutativo del singolo caso, da rapportare con le possibilità e le risorse effettivamente spendibili.

Il giudice dell'appello, poste queste premesse in diritto, che sono pienamente da condividere, aggiunge che nella vicenda in esame il fatto che vi fosse una fattiva collaborazione da parte delle assistenti sociali, tanto che furono loro ad individuare la struttura idonea per il ricovero dopo vari fallimenti precedenti, non implica assolutamente che tutto il peso della relativa assistenza fosse già interamente a carico del Comune (p.4-5 sentenza impugnata).

Il giudice dell'appello indica la normativa applicabile nel caso in esame e si sofferma anche sulla condotta delle Assistenti sociali, per dedurne, correttamente, che esse non potevano impegnare il Comune.

4.-Ciò posto, osserva il Collegio che tuttavia la fattispecie andava inquadrata in una prospettazione costituzionalistica, che non consente una parcellizzazione o una scissione dell'intervento assistenziale, tanto vero che il Comune, come esso riconosce, ha poi pagato la "retta insoluta" richiesta dalla Casa Famiglia alla Bassi.

Ciò che ha omesso di considerare il giudice dell'appello è che la normativa, statale e regionale, andava inquadrata e interpretata alla luce degli art.2 e 32 Cost., che nel loro combinato disposto impongono al giudice, così come alla P.A. di interpretare le norme ordinarie secondo i criteri di solidarietà sociale e della protezione del diritto alla salute come diritto fondamentale.

Vale a dire che queste norme costituzionali non possono non investire anche l'approccio interpretativo delle norme ordinarie, altrimenti esse avrebbero solo una caratura "programmatica" che è ormai respinta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

In altre parole, il diritto all'assistenza socio-sanitaria del disabile, è un diritto assoluto ed

inviolabile che non può trovare impedimento o disgregarsi nell'attesa della conclusione del relativo procedimento di accertamento e di valutazione da parte dell'ente competente, in specie quando esso necessiti di immediati sostegni o terapie.

5.-Ciò detto, se è pienamente da condividere l'argomentare del giudice dell'appello che tale diritto, anche nei suoi risvolti economici, non è soggetto ad automatismo, ma necessita di un provvedimento amministrativo che solo stabilisca la legittimità della richiesta dell'interessato, è altresì, incontestabile che l'impegno e le conseguenti obbligazioni *ex lege* a carico dell'ente competente sono fondate e traggono il loro *ubi consistam* dal dovere di solidarietà sociale da realizzare in concreto e non in astratto, al punto che esso diritto è tutelabile, come ormai ritengono i giudici del merito e autorevole dottrina, utilizzando l'art.700 c.p.c. (es.Tribunale Roma, 17 dicembre 2002).

Tale impostazione si ricava anche dalla Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 richiamata, *ratione temporis*, dal Trattato di Lisbona e che attualmente ha pieno valore giuridico essendo il Trattato in oggetto entrato pienamente in vigore dal 1 dicembre 2009.


Infatti, la Carta, sia al capo III -rubricato Uguaglianza- con l'art.26 riconosce e rispetta i diritti

dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità sia al capo IV-rubricato Solidarietà-tratta della protezione della salute, per la quale si afferma che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un alto livello di protezione della salute umana.

Il che conferma, se ci fosse bisogno, che ormai la solidarietà è un principio immanente, anche a livello europeo, nella interpretazione della normativa di specie.

Nel caso in esame la domanda proposta dalla Bassi è una domanda di regresso, ovvero, di restituzione di somme anticipate per agevolare un immediato inserimento di recupero del nipote.

In funzione di tale domanda, il giudice dell'appello avrebbe dovuto prendere atto che il procedimento sul caso concreto si era concluso con l'accertamento della effettiva gravità dell'handicap, la quale -come pacifico- al Comune era ben nota prima della data di conclusione del procedimento stesso, per cui la obbligazione del Comune non poteva, come ha ritenuto il giudice del merito, essere posticipata rispetto alla insorgenza del diritto, ma deve necessariamente risalire alla data di verificato riconoscimento della condizione di handicappato (nella specie risalente al 1997).



9

Per cui, ove, ~~se~~ come nella specie, nel periodo intermedio, l'onere economico sia stato già di fatto assunto solidaristicamente in funzione gestoria da altro soggetto, questi ha diritto a ripetere dall'ente preposto la somma anticipata.

Ciò in considerazione, appunto, dello spessore costituzionale del diritto alla salute, come già evidenziato, che, nel caso in esame, esalta la valenza dell'intervento anticipatorio di spesa anche in una prospettiva di concreta solidarietà verso soggetti in gravi difficoltà.

Infatti, l'impegno della Bassi ad anticipare la retta, pur di dare concreto aiuto al nipote, già riconosciuto dal Comune come soggetto disabile, si configura come una sorta di *negotiorum gestio*, attesa la utilità e, nella specie, necessità iniziale, tipico requisito di cui all'art.2028 c.c., onde soccorrere il nipote gravemente disabile, teso ad accelerare nei limiti del possibile il suo recupero.

Per queste ragioni e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., il ricorso va accolto e la impugnata sentenza cassata, per cui il Comune va condannato a restituire le spese anticipate dalla Bassi, ovvero, lire 3.953.000, convertite in euro 2041, 55 oltre gli interessi legali dall'esborso.

Sono compensate le spese dei precedenti gradi e il Comune va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., cassa la sentenza impugnata e condanna il Comune a restituire alla ricorrente le spese anticipate, ovvero lire 3.953.000, convertite in euro 2041,55 oltre gli interessi legali dall'esborso; compensa le spese dei precedenti gradi e condanna il Comune alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 700,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2010.


Il Consigliere relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
= 6 AGO, 2010

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

